

Prot. n. L36/RNS
Bologna, 18 marzo 2020

Oggetto:
Emergenza COVID-19: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Sommario

Publicato l'annunciato Decreto-legge recante misure economiche conseguenti alla situazione emergenziale. La rivisitazione degli ammortizzatori sociali e lo stop ai licenziamenti.

Premessa

Sulla G.U. – Edizione straordinaria – n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (allegato 1).**

Il citato provvedimento consta di ben 127 articoli ed è in vigore dalla stessa data di pubblicazione, ovvero dal 17 marzo 2020.

Come annunciato, il provvedimento regola vari ambiti giuridici al fine di affrontare le pesanti conseguenze dell'attuale situazione; per quanto di competenza dello scrivente Ufficio si evidenziano le seguenti norme:

- 1) Art. 14 - *Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*
- 2) Art. 16 - *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*
- 3) Art. 19 - *Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*
- 4) Art. 20 - *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria*
- 5) Art. 21 - *Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*
- 6) Art. 22 - *Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*
- 7) Art. 23 - *Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19*
- 8) Art. 24 - *Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104*
- 9) Art. 25 - *Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19*
- 10) Art. 26 - *Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato*
- 11) Art. 27 - *Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*
- 12) Art. 28 - *Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago*
- 13) Art. 29 - *Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali*
- 14) Art. 30 - *Indennità lavoratori del settore agricolo*
- 15) Art. 31 - *Incumulabilità tra indennità*
- 16) Art. 32 - *Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020*



- 17) Art. 33 - *Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL*
- 18) Art. 34 - *Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale*
- 19) Art. 35 - *Disposizioni in materia di terzo settore*
- 20) Art. 37 - *Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici*
- 21) Art. 38 - *Indennità lavoratori dello spettacolo*
- 22) Art. 39 - *Disposizioni in materia di lavoro agile*
- 23) Art. 40 - *Sospensione delle misure di condizionalità*
- 24) Art. 42 - *Disposizioni INAIL*
- 25) Art. 43 - *Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari*
- 26) Art. 44 - *Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*
- 27) Art. 45 - *Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico*
- 28) Art. 46 - *Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti*
- 29) Art. 47 - *Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare*
- 30) Art. 48 - *Prestazioni individuali domiciliari*
- 31) Art. 60 - *Rimessione in termini per i versamenti*
- 32) Art. 61 - *Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*
- 33) Art. 62 - *Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*
- 34) Art. 63 - *Premio ai lavoratori dipendenti*
- 35) Art. 96 - *Indennità collaboratori sportivi*
- 36) Art. 104 - *Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*
- 37) Art. 105 - *Ulteriori misure per il settore agricolo*
- 38) Art. 113 - *Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti*
- 39) Art. 118 - *Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali.*

Per opportune valutazioni di necessità, con la presente Circolare si affronteranno, in primis, le norme attinenti ai nuovi ammortizzatori sociali e le norme a carattere immediato; con successiva Circolare verranno affrontati i restanti argomenti.

Il nuovo quadro giuridico degli ammortizzatori sociali

Le disposizioni che devono essere richiamate sono contenute negli articoli da 19 a 22.

In base all'art. 19, qualora si siano verificate delle riduzioni/sospensioni di attività, **per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020 e per una durata massima di nove settimane**, i datori di lavoro (essenzialmente coloro che versano la contribuzione C.i.g.o./C.i.g.s. e quelli tenuti alla contribuzione al F.i.s., a cui si aggiungono i datori con organico 6-15 dipendenti) possono presentare domanda di concessione della C.i.g.o. o di accesso all'Assegno ordinario con **causale "emergenza COVID-19"**.

Per i datori di lavoro che presentano la relativa domanda, il secondo comma del citato articolo, prevede che:

- a) gli stessi sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 (1) del D. l.vo n. 148/2015 ma **dovranno, comunque, provvedere ad una informazione alle O.O.S.S, a cui seguirà, previa richiesta delle**

1 Art. 14. Informazione e consultazione sindacale

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è **tenuta a comunicare preventivamente** alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni. Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



- stesse, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della informazione preventiva;**
- b) la presentazione della domanda non dovrà rispettare i termini previsti dall'art. 15, co. 2 ², nonché dall'art. 30, co. 2 ³ del citato Decreto, per l'Assegno ordinario, ma potrà, in ogni caso, essere **presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;**
 - c) tale domanda non sarà soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 ⁴ del citato Decreto, in quanto la causale è omnicomprensiva ovvero **"emergenza COVID-19"**.

Sul versante dei costi aziendali, invece, il comma 3 e 4 affermano che **le previste massime 9 settimane:**

- a) **non saranno conteggiate** ai fini dei limiti previsti
 - ✓ dall'art. 4, co. 1 e 2 ⁵, ovvero della durata massima in un quinquennio,
 - ✓ dall'art. 12 ⁶, ovvero durata massima della C.i.g.o.,

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, **un esame congiunto** della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di **eventi oggettivamente non evitabili** che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

² Art. 15. Procedimento

1. omissis...

2. La domanda deve essere presentata **entro il termine di 15 giorni dall'inizio** della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Omissis...

³ Art. 30. Assegno ordinario

1. Omissis...

2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere **presentata non prima di 30 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e **non oltre il termine di 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

⁴ Art. 11. Causali

1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

⁵ Art. 4. Durata massima complessiva

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale **non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo** quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

⁶ Art. 12. Durata

1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un **massimo complessivo di 52 settimane**.

2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.



- ✓ dall'art. 29, co. 3 (7), ovvero la durata massima dell'Assegno ordinario erogato dal F.i.s.
 - ✓ dall'art. 30, co. 1 (8), ovvero durata massima stabilita dai Fondi,
 - ✓ dall'art. 39 (9).
- b) **saranno considerate neutre** ai fini delle successive richieste;
- c) limitatamente all'anno 2020, all'Assegno ordinario garantito dal F.i.s. **non trova applicazione il tetto aziendale** di cui all'art. 29, co. 4, secondo periodo (10), sempre del citato Decreto.
- d) **non si applica** quanto previsto
- ✓ dall'art. 5 (11), ovvero il versamento del contributo addizionale dovuto per la C.i.g.o.,

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).

5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, **non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile**, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

6. Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

7 Art. 29. Fondo di integrazione salariale

Omissis...

3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una **durata massima di 26 settimane in un biennio mobile** l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

8 Art. 30. Assegno ordinario

1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Omissis...

9 Art. 39. Disposizioni generali

1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.

10 Art. 29. Fondo di integrazione salariale

Omissis...

4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. **In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.**

Omissis...

11 Art. 5. Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonerazione è autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti,

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



- ✓ dall'art. 29, co. 8, secondo periodo ⁽¹²⁾, dall'art. 33, co. 2 ⁽¹³⁾, ovvero il versamento del contributo addizionale dovuto per il F.i.s.,

Con il comma 5, invece, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, **l'Assegno ordinario viene esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (F.i.s.) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.**

Il relativo trattamento, su istanza del datore di lavoro, potrà essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'I.N.P.S.

I commi 6 e 7, altresì, prevedono che i *Fondi di solidarietà bilaterali alternativi*, di cui all'art. 27, ed i *Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige*, di cui all'art. 40, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 devono garantire l'erogazione dell'Assegno ordinario con le medesime modalità.

Viene infine stabilito che i lavoratori destinatari:

- a) **devono** risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020,
- b) **non devono** possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

I limiti di spesa massima sono stabiliti in €. 1.347,2 milioni per l'anno 2020.

L'Istituto previdenziale è delegato al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, lo stesso Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Con l'**Art. 20**, invece, viene preso in esame il caso delle **aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria**.

Per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano ed hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, **possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.**

La relativa concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di C.i.g.s. già in corso e la sua concessione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

Tutto è subordinato alla sospensione degli effetti della concessione della C.i.g.s., precedentemente autorizzata, ed il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi

anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

¹² Art. 29. Fondo di integrazione salariale

Omissis...

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

Omissis...

¹³ Art. 33. Contributi di finanziamento

Omissis...

2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

Omissis...

dell'art. 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 ⁽¹⁴⁾, e dall'art. 12 ⁽¹⁵⁾ del Decreto legislativo n. 148/2015; limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi non si applica quanto previsto dall'art. 5 ⁽¹⁶⁾ del citato Decreto.

Altresì, infine, viene specificato che all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli artt. 24 e 25 ⁽¹⁷⁾, limitatamente ai termini procedurali.

¹⁴ Art. 4. Durata massima complessiva

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

¹⁵ Art. 12. Durata

1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

¹⁶ Art. 5. Contribuzione aggiuntiva

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo aggiuntivo, in misura pari a:
 - a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
 - b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
 - c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
- 1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁷ Art. 24. Consultazione sindacale

1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.



I limiti di spesa massima sono stabiliti in €. 338,2 milioni per l'anno 2020.

Anche in tale caso sarà l'Istituto previdenziale a monitorare la situazione non prendendo in considerazione ulteriori domande eccedenti il predetto limite.

Infine, lo stesso articolo in commento apporta, con il comma 6, una modifica all'art. 14 - *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria* - del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; si riporta l'articolo evidenziandone la modifica:

"1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata ~~all'interruzione~~ alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.

Art. 25. Procedimento

1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. (24)

2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. (23)

3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.

6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

Il successivo **Art. 21**, in continuità con il precedente, regola il caso dei **datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di solidarietà in corso**.

Si tratta dei datori di lavoro iscritti al F.i.s.

Se alla data di entrata del 23 febbraio 2020 avevano, ed hanno, in corso un Assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'Assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del nuovo trattamento sospende e sostituisce l'Assegno di solidarietà già in corso.

La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra Assegno di solidarietà e Assegno concesso ai sensi dell'art. 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, co. 1 e 2, e dall'art. 29, co. 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Tali prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a €. 1.347,2 milioni previsto dall'art. 19, comma 9.

Non trova applicazione quanto previsto dall'art. 29, co. 8, secondo periodo, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Mentre sono in corso in varie Regioni gli ammortizzatori in deroga a seguito di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9, con l'**Art. 22** il Legislatore detta **nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**

In base a tale articolo, le Regioni e Province autonome, con riferimento ai **datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **previo accordo (non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti) che può essere concluso anche in via telematica** con le O.O.S.S., trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, **per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane**.

Per i lavoratori interessati, sarà riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il descritto trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, sarà equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La spesa massima prevista è di €. 3.293,2 milioni per l'anno 2020, **a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data**.

Per il citato trattamento non si applicano le disposizioni già viste in commento all'art. 19, co. 2, primo periodo ⁽¹⁸⁾.

Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Istituto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44, co. 6-ter ⁽¹⁹⁾, del Decreto legislativo n. 148/2015.

¹⁸ Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Omissis...

¹⁹ Art. 44. Disposizioni finali e transitorie

Omissis...

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 15 e 17 ⁽²⁰⁾ del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Ulteriori norme a carattere immediato

In particolare, si segnala che con l'Art. 46 - *Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti* viene stabilito che, **a decorrere dal 17 marzo 2020:**

6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine (54) previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Omissis...

²⁰ Art. 15. Cassa integrazione in deroga

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 17. Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



- 1) l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (*ovvero la procedura per licenziamento collettivo*) è **precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
- 2) sino alla scadenza del suddetto termine (*ovvero periodo dal 17 marzo ed ulteriori 59 giorni*), il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3, della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

In attesa delle interpretazioni ufficiali e di ulteriori approfondimenti, rinviando alla lettura degli articoli commentati, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**